

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2017-2019
e
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
2017-2019**

approvati con delibera n. 2 del Consiglio Direttivo nella seduta del 19 gennaio 2017

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Sommario

SEZIONE I	4
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019	4
1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	5
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	18
1.2. Obiettivi.....	18
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	18
1.4. Destinatari del Piano	19
1.5. Obbligatorietà.....	19
2. QUADRO NORMATIVO	19
3. ELENCO DEI REATI	21
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO	22
4.1. Pianificazione	22

4.2.	Analisi dei rischi.....	23
4.3.	Progettazione del sistema di trattamento del rischio.....	23
4.4.	Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	24
4.5.	Monitoraggio	24
5.	LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	25
5.1.	Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI	25
5.2.	Il codice etico ed il codice di comportamento.....	26
6.	IL WHISTLEBLOWING	27
7.	LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	28
7.1.	La rotazione del personale.....	29
8.	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	29
9.	Altre iniziative	29
9.1.	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione	29
9.2.	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	30
9.3.	Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	31
9.4.	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	32
9.5.	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	33
9.6.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	33
9.7.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....	33
9.8.	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	34
10.	PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI.....	34
10.1.	Aree a rischio.....	34
10.2.	Modalità di valutazione delle aree di rischio.....	35
10.2.1.	Area acquisizione e progressione del personale.....	36
10.2.2.	Area affidamento di lavori, servizi e forniture	36
10.2.3.	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	37
10.2.4.	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.....	37
10.2.5.	Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari.....	37
10.2.6.	Amministrazione e contabilità.....	37
10.2.7.	Amministrazione e gestione Albo.....	38

10.2.8.	Procedure disciplinari a carico degli iscritti.....	38
10.2.9.	Gestione eventi ecm.....	39
	Mappature processi.....	40
SEZIONE II Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018		43
INTRODUZIONE.....		43
1.	Funzioni attribuite all' Ordine.....	44
1.1.	La Struttura del Consiglio direttivo:.....	44
1.2.	Articolazione degli uffici.....	45
2.	Le principali novità	45
2.1.	PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	46
3.	PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	47
3.1.	Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma.....	47
3.2.	Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine	47
3.3.	Il Responsabile della Trasparenza.....	47
4.	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE.....	48
4.1.	Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa.....	48
4.2.	<i>SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO</i>	54

Allegato: Codice di comportamento

SEZIONE I
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019

1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’espletamento delle funzioni e delle attività della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati. Essa disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici di cui all’art. 1, co 2, del D. Lgs. 165/2001, nell’ambito di una strategia volta ad attuare un’efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo. In tale ottica, la legge n.190/2012 prevede, in materia di prevenzione della corruzione, specifiche strategie che, sostanzialmente, si articolano su due livelli: a livello nazionale, attraverso l’elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.) e da un aggiornamento ad esso attraverso la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 redatta da ANAC, e a livello decentrato, attraverso l’elaborazione, da parte di ciascun soggetto la cui attività sia finalizzata alla cura del pubblico interesse, di un proprio specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito, PTPC), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo recente aggiornamento. Il PTPC, secondo l’art. 1, comma 5, della l. n. 190/2012, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio sia di corruzione che di malamministrazione ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

L’art. 19, comma 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» ha trasferito all’Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il Consiglio dell’Autorità ha approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC.

In particolare, va osservato, che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2

precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli Ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

L'obiettivo è dunque limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

Il presente PTPC, strutturato autonomamente dall'Ordine di Trieste rispetto alle segnalazioni della Federazione nazionale di cui mantiene la struttura di base per assicurare continuità con la precedente attività, fotografa nel dettaglio le condizioni dell'Ordine territoriale giuliano, giova comunque rammentare la missione della Legge anticorruzione.

La legge n. 190/2012, infatti, disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle PA centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme nazionali per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

In questa ottica, la *mission* sostanziale della legge n. 190/2012 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata l'azione amministrativa e perciò essa rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro

dall'inquinamento da parte di interessi privati. E' la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il filo conduttore, il minimo comune denominatore, sotteso alla legge n. 190/2012 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 190/2012, sono stati adottati i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".
- d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla l. 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti, risulta, dunque, alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, perciò, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la PA/ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di

deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In sintesi, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si evince una nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente" che, oltre ad essere ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza e sull'efficacia oltre che sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un "malfunzionamento".

Per attuare quanto sopra, la legge n. 190/2012 s.m.i. impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione" in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA con particolare riferimento a quelle per gli Ordini e Collegi professionali. Nella specie, la corretta individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle aree specifiche di rischio degli Ordini e Collegi professionali (formazione professionale continua, rilascio pareri di congruità e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e consiste in una pianificazione di attività/misure di prevenzione del rischio corruttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo e funge da modello organizzativo dell'Ente. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il RPC nel caso dell'Ordine di Trieste, basandosi sull'analisi dei processi decisionali di competenza dell'ente (analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase, con la piena collaborazione dei Responsabili di funzione interna) ha costruito il PTPC pianificando misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio, ed individuando così i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e i tempi per l'attuazione della stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, siano controllati dalle amministrazioni pubbliche, si

avvalgano di risorse pubbliche e comunque svolgano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha, tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali "in quanto compatibile".

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, "può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e i Collegi professionali

In tale contesto, con delibera del 19/01/2017, *il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Trieste, alla luce della relazione annuale del RPC e delle esigenze specifiche emerse e rilevate*, ha proceduto, *in riforma del precedente*, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) proposto dal RPC, per gli anni 2017-2019, Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni 2017-2019, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione e di programmazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia.

Il PTPC dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Trieste (OMCeOTS) è stato redatto, dunque, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 s.m.i. e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio, per quanto sopra rilevato, è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del RPC.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 s.m.i., d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) e di ciclo della *performance* (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l'Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti

sviluppati nel PTPC e nel PTTI, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.

La predisposizione del PTPC, che si è articolata in 4 fasi *infra* descritte:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nell'elaborazione del PTCP sono stati coinvolti attori interni ed esterni all'Ordine.

In particolare:

Per la parte interna: tutti i settori in cui si articola l'Ordine con particolare riguardo a Organi Istituzionali, Dirigente/Direttore amministrativo e Personale del comparto per i settori affari legali e generali, personale, amministrazione e contabilità. Per la parte esterna: esperti legali.

Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica e telefoniche. In particolare alcuni Ordini del Nord Italia si sono coordinati dando vita a una serie di incontri presso l'Ordine di Venezia e l'Ordine di Treviso, in occasione dei quali sono state esaminate le problematiche comuni cercando di ottimizzare il lavoro.

Per quanto concerne la corruzione ambientale esterna si ritiene utile riportare l'estratto della relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti pubblicata sul sito www.corteconti.it che fotografa la condizione del territorio dal punto di vista della percezione della malamministrazione:

"...Vengo quindi a riferire sinteticamente dell'attività della Sezione nell'anno 2015. Per il settore dei giudizi di responsabilità amministrativa, preciso che delle sentenze pronunciate dalla Sezione nell'anno 2015, 24 sono state di condanna ed una di assoluzione.

Le pronunce di condanna hanno stabilito l'obbligo di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di 1.525.207,59 euro; il conto a parte delle spese di giustizia da versare all'erario statale è assommato ad euro 15.577,24. Rinvio per i dettagli alle tabelle allegate alla relazione. Per quanto riguarda le vicende pervenute nell'anno 2015 all'esame di questa

Sezione, mi limito a segnalare come continuino ad emergere vicende, collegate a contributi erogati a soggetti privati per incentivare iniziative di interesse pubblico, nelle quali si finisce per riscontrare una distorsione delle finalità pubbliche della sovvenzione o persino una truffa nell'utilizzo di quanto percepito. Sembra di dover rilevare che le modalità di accesso alle pubbliche contribuzioni, che si sono fatte più semplificate rispetto al passato, si prestano di fatto alla agevole commissione di illeciti, in quanto non sono accompagnate da controlli sufficientemente adeguati da parte delle Amministrazioni concedenti la sovvenzione. Ad esempio, alle norme regionali che consentono ai beneficiari un ampio utilizzo di autoattestazioni a fini rendicontativi, va accompagnato un controllo, sulla veridicità delle autoattestazioni e sulle relative documentazioni, effettuato anche a campione, ma in modo molto più frequente di quanto avvenga attualmente. E tale controllo deve essere in qualche caso anche qualitativamente adeguato; ad esempio (prendo lo spunto da una vicenda esaminata quest'anno dalla Sezione e decisa con la sentenza n. 30/2015), l'accertamento dell'effettiva realizzazione di un progetto di ricerca applicata sostenuto con pubblico denaro, dovrebbe avvenire non semplicemente attraverso la presa d'atto della documentazione di spesa, ma anche con una verifica - non sempre agevole, ma non impossibile, poiché vi sono delle fattispecie palesemente truffaldine - che non si tratti di una ricerca meramente compilativa di dati comunemente disponibili e sostanzialmente simulata. E' ancora da segnalare - perché è una pronuncia ove ancora si conferma l'unitarietà delle funzioni di giurisdizione e controllo della Corte dei conti -, la sentenza n. 52 del 2015, che si è occupata di una vicenda nella quale la Sezione regionale di controllo della Corte di Trieste aveva dichiarato l'irregolarità di alcune spese di funzionamento rendicontate da un Gruppo politico del Consiglio Regionale con una deliberazione, resa nel procedimento di controllo previsto dall'art. 1 del D.L. 174/2012, che era divenuta definitiva a seguito della tardività dell'impugnazione proposta dal Presidente del Gruppo consiliare avanti alle Sezioni Unite della Corte "in speciale composizione". La sentenza, emanata a seguito di azione della Pubblico Ministero contabile che aveva rilevato non ottemperato l'obbligo di restituire al Consiglio Regionale l'importo delle spese ritenute irregolari, ha dichiarato il carattere definitivo e irretrattabile che viene ad assumere la deliberazione della Sezione regionale di controllo con la consumazione del termine di trenta giorni previsto per la sua impugnativa. Tale definitività - è stato precisato - non consente l'esercizio di un qualsivoglia sindacato, da parte della Sezione giurisdizionale, sulle declaratorie di irregolarità di spesa contenute nella deliberazione della Sezione di controllo. La sentenza ha stabilito inoltre che - cessato con la scadenza della X Legislatura il Gruppo consiliare interessato nella vicenda - risulta impegnato dall'obbligo di restituzione direttamente e personalmente l'allora Presidente del Gruppo consiliare.

In materia pensionistica il dato relativo ai nuovi ricorsi pensionistici ha registrato un lieve decremento rispetto a quello del 2014. I 59 ricorsi introdotti nel corso dell'anno hanno avuto ad oggetto, in prevalenza, la materia delle pensioni civili e militari; si conferma la trattazione ormai residuale dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, introdotti, in qualche sporadico caso, solo per controversie riguardanti il diritto alla reversibilità del trattamento dopo il decesso del diretto titolare. Nel corso dell'anno sono state pronunciate, in giudizio monocratico, 78 sentenze e 7 ordinanze. La definizione dei giudizi è avvenuta entro pochi mesi dal deposito del ricorso, salvo che in materia di riconoscimento dei benefici previsti per l'esposizione lavorativa all'amianto, poiché in tali casi si richiede l'acquisizione di prove testimoniali e, ove necessario, di consulenze tecniche ambientali. Di regola - con eccezione di alcune fattispecie più complesse - la pubblicazione della sentenza (dispositivo e motivazione) è avvenuta nello stesso giorno in cui è stata discussa la causa. Per quanto riguarda i dettagli numerici e le pronunce di maggiore interesse in materia pensionistica dell'anno 2015, faccio senz'altro rinvio agli allegati alla presente relazione.

Per quanto concerne il settore dei conti giudiziali, al quale la Sezione ha dedicato, negli ultimi anni, un particolare impegno, rilevo che nell'anno 2015 la Sezione ha esaminato 1.319 conti, per 524 dei quali si è pervenuti a decisione di discarico contabile con decreto e, in 16 casi, con sentenza pronunciata in udienza collegiale; per 779 conti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio. Le rendicontazioni degli agenti contabili del Friuli Venezia Giulia sono risultate, dall'esame documentale, nel complesso regolari. Molte irregolarità o carenze nella tenuta dei conti sono state rettificate in sede istruttoria, a seguito dei rilievi formulati dai 2 magistrati istruttori; in un caso vi è stata una pronuncia di irregolarità contabile produttiva di danno erariale, 2 sono state le segnalazioni alla Procura. Per quanto concerne i conti iscritti a ruolo di udienza, va osservato come la Sezione abbia confermato, sulla base di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che per la gestione dei beni immobili degli enti locali non sussiste l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale. Nell'anno 2015 è stata avviata la procedura di trasmissione dei conti giudiziali in via informatica e dematerializzata da parte degli Enti, tramite il sistema SIRECO predisposto dalla Corte dei conti. Sussistono ancora delle difficoltà - in parte derivanti da carenze conoscitive nel personale degli Enti interessati ed in parte da problemi di dialogo tra sistemi informatici - che si dovranno superare, per rendere ordinaria tale modalità di presentazione dei conti, la quale consente un buon risparmio di spesa relativamente ad oneri di trasmissione, movimentazione ed archiviazione di documentazione cartacea.

A conclusione di questo intervento, rivolgo un sentito ringraziamento al personale amministrativo, che con impegno e disponibilità non comuni ha assicurato il buon funzionamento della Sezione. Un riconoscimento particolare va anche all'operosa ed efficace attività istruttoria svolta dal corpo della Guardia di Finanza con il suo Nucleo per l'accertamento dei danni erariali e un ringraziamento alle forze dell'ordine rappresentate dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Ringrazio infine gli avvocati per aver svolto con correttezza e professionalità le difese presso la nostra Corte ed i rappresentanti della stampa e della televisione per aver seguito puntualmente e con interesse l'attività giurisdizionale della Sezione. In ultimo consentitemi di rivolgere un saluto di benvenuto al neoprefetto di Trieste dottoressa Annapaola Porzio. Grazie per l'attenzione.

Invito il Procuratore Regionale, dott.ssa Tiziana Spedicato, a svolgere la propria relazione.

ALLEGATI ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Nella sentenza n. 5 del 22 gennaio 2015 la Sezione ha affermato che non sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nei confronti di un libero professionista che, Assessore comunale, abbia concordato con un dipendente dell'ente la prestazione di attività professionali retribuite a favore del proprio studio professionale, attività poi svolte dal dipendente pubblico durante l'orario di servizio. Ferme restando le responsabilità erariali (nonché penali e disciplinari) del funzionario pubblico, per quanto riguarda il professionista non è infatti sostenibile che vi sia un rapporto tra le funzioni pubblicistiche da questi svolte quale Assessore comunale ed il suo concordare con il funzionario, nella sua veste di libero professionista, le indebite prestazioni extralavorative del medesimo, né può radicare la giurisdizione contabile - a fini di declaratoria di una responsabilità solidale - l'essere stato il professionista, in ragione della carica, regolarmente presente negli uffici comunali o, in via di ipotesi, più autorevole presso il funzionario comunale, trattandosi di occasionalità esterne alla configurazione giuridica dell'illecito addebitato al funzionario, irrilevanti ai fini del radicamento della giurisdizione contabile. Nell'ambito di tale decisione è stato altresì affermato che la costituzione di parte civile della Pubblica Amministrazione nel processo penale in corso nei confronti di un funzionario imputato di un reato avente anche conseguenze di danno erariale, rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno considerati dall'art. 2943 del codice civile. Tale costituzione produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, del codice civile, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva l'azione della Procura contabile, avviata prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale

decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. E' stato, altresì, precisato che l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile dell'Ente danneggiato giova anche all'azione del Pubblico Ministero contabile, in quanto il danno erariale e la relativa pretesa risarcitoria della Pubblica Amministrazione sono unici, sia che si attivi per il risarcimento l'Amministrazione danneggiata, con la costituzione di parte civile nel giudizio penale, sia che si attivi, con propria azione ex officio, la Magistratura contabile. Con la sentenza n. 6 del 30 gennaio 2015 è stata affermata la responsabilità per danno erariale di un ex direttore generale di un ente locale che aveva attribuito, al responsabile del servizio amministrativo, una retribuzione di posizione determinata in misura superiore ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Nella motivazione è stato evidenziato come il riconoscimento di una retribuzione indebita, oltre ad integrare una violazione dell'obbligo di attenersi ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva, sia sintomatico di un uso distorto della discrezionalità dirigenziale, da ritenersi lesivo del principio di economicità dell'azione amministrativa e causativo di danno per le finanze dell'ente amministrato. Ai fini della quantificazione del danno la Sezione ha tenuto conto anche delle ritenute fiscali effettuate dall'Amministrazione datrice di lavoro sulle retribuzioni indebitamente corrisposte, escludendo che vi fossero i presupposti per l'applicazione della c.d. compensatio lucri cum damno. Decisiva, in tal senso, è stata la considerazione che il "vantaggio" per l'Amministrazione finanziaria derivante dall'incameramento degli oneri fiscali non fosse riconducibile alla medesima condotta generatrice del danno, bensì all'adempimento di un obbligo di legge gravante sulla P.A. quale sostituto d'imposta. Nella sentenza n. 7 del 17 febbraio 2015 è stato affermato dalla Sezione che sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti in ordine alla domanda proposta dal Pubblico Ministero contabile nei confronti di un soggetto che non era, al tempo degli illeciti, un dipendente pubblico, bensì socio lavoratore di una Cooperativa affidataria di un appalto di servizi aventi natura pubblicistica, con compiti disciplinati da norme di diritto pubblico riferibili alle attribuzioni della P.A. Il dipendente della Cooperativa, per le mansioni svolte nell'ambito dell'appalto, è da ritenersi infatti inserito in un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione che lo sottopone, per i danni erariali eventualmente provocati, alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti. Nella sentenza n. 21 del 1 aprile 2015 è stata esclusa la responsabilità amministrativa di un dirigente medico INAIL ipotizzata dalla Procura Regionale con riferimento al danno derivante dal riconoscimento di prestazioni, asseritamente esorbitanti, in favore di alcuni assicurati. Nella decisione è stata evidenziata non solo l'inadeguatezza del metodo di indagine adottato dall'INAIL in sede di revisione delle valutazioni medico legali rese dal dirigente medico, ma anche la necessità di tener conto dei contenuti di discrezionalità tecnica propri dell'esercizio della professione medica, considerato che gli elementi probatori acquisiti agli atti di causa non offrivano l'evidenza di situazioni di grave negligenza o di marchiana trascuratezza nell'esercizio della professione medica.

Nella sentenza n. 30 del 12 maggio 2015 la Sezione ha affermato che la percezione di un contributo pubblico per l'esecuzione di una ricerca applicata determina un rapporto di servizio tra la società beneficiaria dell'erogazione e la P.A., da ritenersi funzionalizzato alla corretta destinazione della sovvenzione pubblica alle finalità di legge (quali specificate negli atti che disciplinano il rapporto contributivo). Tale rapporto determina la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della società, ancorché la stessa abbia una soggettività di diritto privato, quando emergano ipotesi di responsabilità erariali da mala gestione o da sviamento della destinazione della pubblica sovvenzione. Con la sentenza n. 35 del 9 giugno 2015 la Sezione ha stabilito che sono da risarcire da parte del militare della Guardia di Finanza, responsabile di un danno erariale, anche le spese che l'Amministrazione di appartenenza ha dovuto sostenere per le indagini che hanno portato alla scoperta dell'illecito e per le successive attività conseguenti e connesse con l'illecito stesso. Nella fattispecie – ha osservato la Sezione – l'Amministrazione aveva dovuto destinare in parte i propri dipendenti non ad ordinari compiti d'istituto bensì ad attività estranee a tali compiti, causate dal doloso comportamento del responsabile del danno erariale. Nella sentenza n. 36 del 9 giugno 2015 è stato affermato dalla Sezione, in una vicenda che aveva ad oggetto rilevanti ammanchi di denaro

emersi in un'Azienda della CCIAA di Trieste, che il dipendente affidatario delle operazioni di acquisizione giornaliera degli incassi dagli sportellisti dell'Azienda e di riversamento degli stessi presso l'Istituto di credito cassiere, riveste qualifica di agente contabile nei termini di cui alle vigenti norme di contabilità pubblica e che come tale è tenuto a custodire diligentemente il denaro di cui ha ricevuto la materiale disponibilità e a dar conto della gestione del medesimo, con personale responsabilità per ogni eventuale ammanco, fatta salva solo la prova, a suo esclusivo carico, della non imputabilità dello stesso ad un fatto proprio (es. perdita per caso fortuito o forza maggiore). Tale onere probatorio a carico dell'agente contabile – ha precisato la Sezione – non dà luogo ad un'inversione dell'onere della prova, rappresentando la mera trasposizione contabile del generale obbligo del depositario di dimostrare la non imputabilità a sé della perdita della cosa ricevuta in detenzione (art. 1780 c.c.). Con la sentenza n. 39 del 11 giugno 2015, il dirigente medico di una struttura sanitaria convenzionata è stato condannato al risarcimento del danno all'immagine cagionato all'Azienda per i servizi sanitari di riferimento per aver ricevuto, da un paziente, una somma di denaro in cambio della promessa di abbreviare i tempi di attesa per un intervento chirurgico. Nella decisione è stata evidenziata l'idoneità della condotta illecita del dirigente medico - resa di dominio pubblico dagli organi di stampa - a ledere l'immagine dell'Azienda per i servizi sanitari, con particolare riferimento alla capacità della stessa di garantire il rispetto dei canoni di legalità, trasparenza e imparzialità da parte di strutture private operanti, in regime di accreditamento, nell'ambito del sistema sanitario pubblico. Con la sentenza n. 40 del 15 giugno 2015 è stata disposta la condanna di alcuni consiglieri regionali per mala gestio dei contributi pubblici percepiti a titolo di rimborso spese per il funzionamento del gruppo consiliare. Nell'ambito di tale pronuncia è stato escluso che le spese effettuate dai consiglieri regionali fossero riconducibili a quel nucleo ristretto di funzioni intestate al Consiglio regionale (funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, funzione di autorganizzazione interna) che beneficia dell'immunità prevista dagli artt. 122 Cost. e 16 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel merito è stato osservato come l'utilizzo dei contributi erogati dal Consiglio regionale non potesse prescindere da un'adeguata giustificazione tesa a dimostrare la coerenza dell'impiego delle risorse pubbliche con le finalità alle stesse assegnate. Quanto alla mancata conservazione di idonee pezze giustificative, si è evidenziato come la cogenza degli obblighi afferenti alla corretta rendicontazione dell'utilizzo del denaro pubblico non consentisse deroghe dettate da prassi difformi. Con la sentenza n. 51 del 9 luglio 2015 è stata disposta la condanna al danno patrimoniale ed all'immagine arrecati ad una P.A. da un dipendente che aveva attestato falsamente la presenza in servizio attraverso la manipolazione del programma di gestione delle timbrature in entrata e in uscita dal luogo di lavoro. Nell'ambito di tale decisione è stato sottolineato il carattere di specialità dell'art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 - norma che ha tipizzato la responsabilità del dipendente per il danno all'immagine della P.A. -, evidenziandosi, nel contempo, come la suddetta previsione normativa faccia eccezione al regime generale previsto dall'art. 17, co. 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 in materia di azionabilità del danno all'immagine da parte del P.M. contabile. Nella sentenza n. 52 del 9 luglio 2015 è stato osservato che la deliberazione con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti l'irregolare gestione dei contributi pubblici erogati in favore di un Gruppo politico costituito presso il Consiglio regionale, diviene irretrattabile a seguito della consumazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 33, c. 2, lett. a), n. 3, d.l. n. 91/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014) per la sua impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione. Nella fattispecie in esame la Sezione ha ravvisato la responsabilità amministrativo – contabile dell'ex presidente di un Gruppo consiliare regionale per aver omesso la restituzione, in favore del Consiglio regionale, di contributi che la Sezione regionale di controllo aveva ritenuto non correttamente rendicontati con deliberazione divenuta irretrattabile a seguito della sua tardiva impugnazione. Nella sentenza n. 64 del 22 settembre 2015 la Sezione ha affermato che gli Amministratori di un Comune sono responsabili del danno erariale costituito dal pagamento, da parte dell'ente locale, delle spese di lite conseguenti ad una azione

giudiziaria intrapresa e perduta, che venne da loro decisa oltre che con grave imprudenza, per carenza di adeguate prove a sostegno dell'azione, anche in assenza di un qualsiasi interesse pubblico. Si trattava della incomprensibile rivendicazione della proprietà di un relitto viario che come strada non esisteva più da decenni, era ormai occupato da anni da coltivazioni agricole e non rivestiva alcun interesse pubblico. Nella sentenza n. 73 del 20 ottobre 2015 la Sezione ha ribadito il principio che sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nei confronti del libero professionista che, progettista di un'opera pubblica, sia stato nominato, nella realizzazione dell'opera, anche Direttore dei Lavori. Infatti il professionista, in considerazione delle funzioni e dei compiti che gli sono devoluti quale Direttore dei Lavori, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore, assume la veste di agente pubblico temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico straordinario della stessa.

Nella sentenza n. 83 del 16 novembre 2015, riguardante la illegittima percezione di contributi pubblici da parte di una Associazione sportiva, la Sezione ha precisato che le iniziative proposte da un'Associazione privata ad una Pubblica Amministrazione affinché siano sostenute con il denaro dei contribuenti per le asserite positive ricadute di interesse pubblico che le stesse possono determinare per la comunità amministrata, divengono, quando ammesse a sostegno, parte sostanziale del programma istituzionale dell'Amministrazione concedente il contributo. Pertanto, poiché le contribuzioni affluiscono per finalità pubblicistiche all'Associazione privata, tra l'Ente erogatore e l'Associazione stessa - ed i soggetti responsabili della gestione della medesima - si costituisce un rapporto di servizio, ovvero quella relazione non organica, ma funzionale, con l'Ente erogatore del pubblico denaro, che inserisce il soggetto giuridico esterno nell'attività dell'Ente e comporta, quando emergano ipotesi di danno erariale, la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti. Nella medesima decisione la Sezione ha affermato che nel giudizio di responsabilità amministrativa, in assenza di una normativa specifica, occorre riferirsi, per il nesso di causalità, alle norme del diritto penale, ivi compreso l'art 40, secondo comma, del codice penale, che stabilisce che "non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". L'obbligo giuridico richiamato nella disposizione, che conferisce all'obligato la titolarità di una posizione di garanzia, può derivare - ha precisato la Sezione - non solo da una norma di legge o di regolamento, ma anche da una fonte contrattuale, ovvero da un atto associativo (che rientra nel novero dei contratti). E' stato pertanto dichiarato responsabile per il risarcimento di un danno erariale a titolo di dolo ed in solido, il Presidente di un'Associazione privata che aveva abbandonato la gestione della stessa, completamente disinteressandosene, in favore di un altro soggetto, il quale, nella percezione e destinazione di pubbliche contribuzioni, aveva posto in essere molteplici illeciti causativi di danno erariale alla Pubblica Amministrazione. La sentenza n. 108 del 17 dicembre 2015 ha avuto ad oggetto una fattispecie di mala gestio di contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la realizzazione di alcuni spazi espositivi museali cui non aveva fatto seguito l'esecuzione dell'intervento programmato. In tale pronuncia è stato evidenziato come ai fini dell'azione di danno erariale l'esordio del termine prescrizione dovesse individuarsi allo spirare della data programmata per l'ultimazione dell'opera finanziata con il contributo pubblico. Di rilievo è da ritenersi, altresì, l'affermazione secondo cui la notifica di un atto interruttivo della prescrizione indirizzato ad un'associazione non riconosciuta produce i medesimi effetti anche nei confronti del suo legale rappresentante, e ciò non solo in virtù del rapporto di immedesimazione organica che viene ad instaurarsi tra l'ente associativo ed il suo amministratore, ma anche perché, ai sensi dell'art. 38 c.c., i soggetti che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta rispondono, in via personale e solidale, delle obbligazioni assunte dalla stessa.

ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENSIONISTICA

Nella sentenza n. 3 del 20 gennaio 2015 è stato osservato che le pensioni di reversibilità vanno mantenute nel tempo, ai sensi dell'art. 1, c. 41, della L. 335/1995, nei limiti delle percentuali di

cumulabilità con i redditi del beneficiario previste dalla Tab. F allegata a tale legge. A tal fine trova applicazione l'art. 86, comma 4, del D.P.R. 1092/1973, come sostituito dall'art. 30 della L. 177/1976, che fa obbligo agli interessati di comunicare all'Amministrazione previdenziale il verificarsi di qualsiasi evento che comporti una variazione della pensione. Tale obbligo, se inottemperato, non può dar luogo ad una percezione in buona fede di somme pensionistiche in eccedenza al dovuto, che vanno pertanto poste a recupero dall'Amministrazione previdenziale senza che alla stessa possano essere opposte dagli interessati eccezioni di irripetibilità derivanti dal perdurare nel tempo dell'indebita percezione. Nella sentenza n. 4 del 20 gennaio 2015 è stato affermato, in materia di pensioni di guerra, che le pronunce della Consulta con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, hanno efficacia "retroattiva" con il limite dei rapporti già "esauriti" al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che a tale data hanno trovato una definizione in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato, ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Con la sentenza n. 49 del 8 luglio 2015, resa in un giudizio promosso dall'I.N.P.S. al fine di conseguire la restituzione, da parte dell'erede di un pensionato, delle somme pagate in favore del dante causa in esecuzione di una sentenza di primo grado riformata dal Giudice d'Appello, si è affermata la legittimità del recupero di tali importi al lordo delle ritenute fiscali, evidenziandosi come non sia configurabile un obbligo dell'Ente erogatore della pensione di curare, nell'interesse del pensionato o del suo avente causa, la domanda di rimborso delle ritenute fiscali afferenti alle somme indebitamente corrisposte. Nell'ambito di tale decisione è stata affermata l'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996, in quanto beneficio di carattere speciale, applicabile limitatamente alle situazioni debitorie maturate antecedentemente al 01.01.1996. Tale inapplicabilità è stata ribadita nella sentenza n. 63 del 22 settembre 2015, rilevando una non risolta situazione di contrasto giurisprudenziale. L'irripetibilità nei confronti degli eredi del pensionato prevista dall'art. 1, comma 263, della L. 662/1996, degli eccedenti pagamenti pensionistici erroneamente effettuati dall'Amministrazione previdenziale – è stato osservato - non è applicabile agli indebiti maturati successivamente all'01.01.1996 poiché tale disposizione pone una regola di irripetibilità, derogatoria del regime di diritto comune per cui gli eredi succedono nei rapporti e nelle condizioni patrimoniali sia attive che passive del de cuius, la quale si riferisce, per collocazione sia testuale che sistematica, esclusivamente agli indebiti di cui al precedente comma 260, vale a dire agli indebiti testualmente maturati in "periodi anteriori al 1° gennaio 1996". L'applicazione di una disposizione speciale e derogatoria di una regola generale, non può essere estesa analogicamente oltre i casi e tempi in essa considerati (art. 14 prel.). E' stato tra l'altro rilevato che la disposizione in esame era inserita nella Legge finanziaria per l'anno 2007, che conteneva la previsione del minore gettito che avrebbe determinato, nei bilanci degli enti previdenziali, il "condono", limitato ai debiti ante 1996, di cui ai commi 260 e segg. dell'art. 1 e che una norma a regime, di abbuono dei debiti pensionistici a favore degli eredi, ragionevolmente richiederebbe anche l'espressa considerazione delle complessive poste patrimoniali confluite nell'eredità, non solo passive, ma anche attive, in modo da realizzare un giusto temperamento della regola in presenza di eredità adeguatamente o persino considerevolmente attive. Nella sentenza n. 72 del 23 settembre 2015 si è affermato che il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in favore dei figli superstiti, studenti universitari che risultino a carico dei genitori al momento del decesso di uno di questi, deve essere riconosciuto, ai sensi degli artt. 22 della legge n. 603/1965 e 82 del D.P.R. n. 1092/1973, per tutta la durata del corso legale degli studi e sino a ricomprendere la sessione straordinaria di esami che segue all'ultimo anno di corso, ma solo a condizione che il diploma di laurea sia stato conseguito entro la sessione straordinaria e non vi sia stata iscrizione all'anno accademico successivo. Nella sentenza n. 76 del 20 ottobre 2015 è stato affermato che la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado della Corte dei conti deriva dall'applicazione nei giudizi pensionistici avanti alla Corte, ex art. 5, comma 2, della legge n. 205/2000, dell'art. 431 del codice di procedura civile, che conferisce provvisoria esecutività alle sentenze di primo grado

del Giudice del Lavoro che pronunciano condanna “a favore del lavoratore” per i crediti derivanti dal rapporto lavorativo. Ne consegue che una sentenza che condanni un pensionato a restituire all’Amministrazione previdenziale delle somme indebitamente percepite, non può ritenersi provvisoriamente esecutiva ex 431 c.p.c. e che trova invece applicazione la regola generale dell’art. 1, comma 5 ter, del D.L. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, per la quale il ricorso in appello alle Sezioni Centrali della Corte dei conti “sospende l’esecuzione della sentenza impugnata”. Nell’ambito della stessa decisione è stato osservato che - poiché l’art. 464 del codice di procedura civile dispone che l’esecuzione forzata “non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” - quando una sentenza della Corte dei conti non contiene alcuna statuizione di “condanna” alla restituzione delle somme percepite in eccedenza al dovuto nei confronti del pensionato soccombente, poiché circoscritta al solo “accertamento” che al medesimo “non spetta l’indennità integrativa speciale nella misura intera sui plurimi trattamenti di pensione, ma soltanto l’importo eventualmente necessario per raggiungere il trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)”, non può costituire titolo utilizzabile dall’Amministrazione previdenziale per agire in esecuzione forzata ordinaria (ovvero diversa dal recupero con le particolari modalità di cui all’art. 3 del R.D.L. n. 295/1939) al fine di ripetere dal percipiente le somme allo stesso indebitamente erogate. Per tale finalità va proposta al Giudice pensionistico una separata domanda, avente ad oggetto la condanna del percipiente alla restituzione delle somme, quantificate, che questi risulta aver indebitamente percepito. Nella sentenza n. 88 del 17 novembre 2015 è stato ribadito che la presunzione di non inabilità a qualsiasi proficuo lavoro al compimento del 65° anno di età, di cui all’art. 45, comma 2, del D.P.R. 915/1978, è da ritenersi abrogata dall’art. 6, comma 1, della legge 656/1986, per cui la condizione d’inabilità deve essere sempre accertata nel concreto dagli organi sanitari, anche per i richiedenti la reversibilità che abbiano superato i 65 anni di età. Nella sentenza n. 106 del 16 dicembre 2015 è stato chiarito che il ricorso alla Corte dei conti in materia pensionistica deve essere necessariamente preceduto dalla domanda amministrativa, anche nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto una controversia che faccia ritenere prevedibile la posizione dell’Ente previdenziale. In proposito è stato osservato come l’esperienza della fase amministrativa integri un “presupposto processuale” la cui sussistenza va accertata alla data di presentazione del ricorso e non già una “condizione dell’azione” che può sopravvenire anche in corso di causa, ancorché prima della decisione. Nella motivazione si è avuto modo di osservare che una diversa interpretazione comporterebbe non solo la rinuncia ad uno strumento di economia processuale, ma anche un’ingiustificata disapplicazione dell’art. 71, lett. b) del R.D. n. 1038/1933, norma alla stregua della quale i ricorsi in materia di pensioni, assegni e indennità non sono ammessi se si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa. Nella sentenza n. 109 del 17 dicembre 2015 è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di un ex dipendente regionale tesa al ripristino, previo incidente di costituzionalità, di un assegno pensionistico integrativo percepito a carico dall’Ente regione e successivamente abrogato con legge regionale. Nella decisione si è rilevato, innanzi tutto, come la prestazione controversa gravasse sul bilancio regionale, sì da non potersi ritenere integrato il presupposto legittimante la devoluzione della controversia alla Corte dei conti dato dal ricorrere di una controversia avente ad oggetto la materia delle pensioni a carico totale o parziale dello Stato. Nel contempo è stato osservato come nell’ordinamento statale non vi sia alcuna norma che attribuisca al Giudice contabile una specifica competenza a pronunciarsi sulle controversie aventi ad oggetto i trattamenti di pensione erogati dall’Ente regione. Ad ulteriore conferma del difetto di giurisdizione del Giudice adito sono state rilevate le analogie tra la prestazione economica dedotta in causa e le pensioni integrative poste a carico di fondi aziendali, le cui controversie, per pacifici orientamenti della Corte di Cassazione, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario. ”

Per quanto concerne il contesto interno all’ente ad oggi non sono state rilevate criticità.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ha una validità triennale e va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC potrà essere determinato dall'eventuale mutamento della normativa, di nuovi indirizzi da parte dell'ANAC o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze dell'Ordine. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione anche nel corso dell'esercizio.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni nonché a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l'Ordine, ente strumentale dello Stato in virtù di sussidiarietà orizzontale.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

- 1) Una parte generale, che comprende:
 - a) L'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - b) L'elenco delle ipotesi di reato;
 - c) La descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - d) L'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
 - e) i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - a) I processi, i sub-processi e le attività a rischio;
 - b) Il livello di esposizione al rischio;
 - c) Le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

Tale parte speciale è coagulata in una scheda sinottica da cui è agevole ricavare le condizioni relative all'organizzazione ed alla attività dell'Ordine redattore del presente Piano.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

- a) il Direttore/RPC;
- b) il personale dell'Ordine;
- c) i componenti del Consiglio direttivo;
- d) i revisori dei conti;
- e) i componenti dei gruppi di lavoro;
- f) i consulenti;
- g) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPC. Va segnalato che fonte normativa è considerata altresì la produzione di ANAC (e prima ancora di CIVIT e del DFP), in particolare, il PNA del settembre 2013 e la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015, il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. L'Ordine provvederà, altresì, all'applicazione di ogni altro documento prodotto da ANAC (determine, delibere, pareri del Presidente, etc.) che si susseguiranno dopo il 31.01.2017. Inoltre, applicherà la serie di decreti delegati di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia")

Si ricordano di seguito le fonti principali:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";

- Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2106 come modificato dal D.Lgs. 97/16 (Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28.12.16);
- Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”;
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.16 concernente LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC è redatto per favorire anche la prevenzione di una pluralità di reati.

Come sopra rammentato, si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell’ente. Di seguito i reati tipici.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione;*
2. *Analisi dei rischi;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio (redazione misure di prevenzione);*
4. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

4.1. Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i settori da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le attribuzioni dell'Ordine sono stati presi in considerazione i settori/uffici in cui è articolata:

- Area affari generali e legali;
- Area contabile e gestionale;
- Area amministrativa e organizzativa;

gli operatori di ciascuna delle aree sono stati coinvolti nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, con riferimento sia ai *processi istituzionali* (che riguardano le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti) che a quelli *di supporto* (che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni).

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 3 aree individuate i relativi processi.

Area affari generali e legali	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area contabile e gestionale	Attività di indirizzo Attività consultiva

	Attività di vigilanza
Area amministrativa e organizzativa	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza

4.2. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una prima individuazione dei rischi e una loro valutazione.

In particolare sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo:
 - vincolata
 - parzialmente vincolata
 - bassa
 - media
 - alta
- la probabilità del rischio:
 - nessuna probabilità
 - improbabile
 - poco probabile
 - probabile
 - molto probabile
 - altamente probabile

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione e delle attività distorsive della funzione pubblica. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione implementato prevede:

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi e di malamministrazione;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione. In linea con la Determina n. 12/2015 sopra citata, il RPC ha condiviso sia con gli uffici sia con l'Organo direttivo di indirizzo i contenuti del presente Piano, favorendo così quella sinergia tra i soggetti operanti all'interno dell'Ordine finalizzata alla conduzione legittima dell'azione durante i diversi processi dello stesso Ordine

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'Ordine è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo 7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

4.5. Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base annuale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

In particolare, Il RPC provvederà periodicamente al monitoraggio della qualità delle prestazioni collegate ai processi mappati con il presente Piano attraverso una adeguata attività di reportistica al fine di ottenere informazioni utili al miglioramento della pianificazione per gli anni a venire e consentire una verifica consuntiva entro il 15 dicembre 2017 ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Il RPC riferisce al Consiglio direttivo dell'Ordine sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischi.

Va segnalato che il RPC ha svolto l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, al fine di ottimizzare la presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n. 12/2015.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Ordine;
- b) L'informatizzazione dei processi;
- c) L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) Il codice etico e il codice di comportamento;
- f) La formazione e la comunicazione del Piano.

5.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

L'art. 1 del D. Lgs. 33/2013 ha infatti qualificato la trasparenza come principio costituzionale di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione e, cioè, quale livello essenziale delle prestazioni della pubblica funzione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicazione costante e nei termini di cui all D. Lgs. 33/2013 di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, individuato nella dott.ssa Costanza Santin. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, la Legge prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet.

5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento

Riferimenti normativi:

- Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge n.190/2012;
- D.P.R. 62/2013

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.”*. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza *“di disposizioni di comportamento”* in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro

violazione determina responsabilità disciplinare per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’amministrazione.

In data 21/01/2016 il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 2 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l’individuazione di irregolarità funzionali dell’azione condotta dall’Ente o di reati, di cui l’Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi o di malaamministrazione, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma (anche anonima). Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti e nelle altre aree a rischio (obbligatorie e ulteriori);
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Accesso civico
- Codice di comportamento dei dipendenti.
- Etica e legalità

Verranno erogate, pertanto, attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione e di mal amministrazione al personale.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo

per l'Ordine, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

7.1 La rotazione del personale

Riferimenti normativi:

- Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012;
- Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.
- PNA, allegato 1, pag. 41

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano far aumentare l'incidenza di reati connessi alla corruzione.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione, come ribadito da ANAC con la Determina 12/2015. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, l'Ordine ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del dirigente/direttore dott.ssa Costanza Santin, in ossequio alle indicazioni della Federazione nazionale e tenuto conto che i processi decisionali e di affidamento sono di stretta competenza dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio Direttivo) e non del dirigente. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

9. Altre iniziative

9.1. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono, a titolo non esaustivo, i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

- Commi 21, 22, 23, 24, 25 dell'art. 1 della Legge n.190/2012

L'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati. A tal fine verrà data immediata pubblicità, sul sito istituzionale dell'Ordine, della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'Ordine stesso.

9.2. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*” ha disciplinato:

- a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art.17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V

e VI sempre del D.Lgs n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

9.3. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'Ente verifica, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

- amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
 4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, decreto legislativo n. 165/2001.

9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 *bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- All'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013,
- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39. L'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a :

- Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- Inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nella scheda sinottica che è parte integrante del presente Piano.

9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di tutti i dipendenti dell'Ordine.

Con la Relazione da pubblicarsi entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della L. 190/2012, il RPC individuerà un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione.

10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ordine, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA: personale e affidamento di lavori, servizi e forniture, formazione professionale, rilascio pareri di congruità, e individuazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici, nonché ad altre aree, caratterizzanti l'attività dell'Ordine.

10.1. Aree a rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno

corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. La metodologia utilizzata dall'amministrazione per effettuare la valutazione del rischio deve essere indicata e risultare in maniera chiara nel PTCP.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

All'interno della Ordine sono state individuate in concreto le seguenti aree di rischio:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006;
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

10.2. *Modalità di valutazione delle aree di rischio*

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la seguente metodologia.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il grado di probabilità e la valutazione della discrezionalità.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Il valore della probabilità e la misura della discrezionalità devono essere sommati per ottenere il grado di rischio. E' stata altresì tenuta in considerazione la natura più o meno discrezionale dell'attività mappata.

Valore medio della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valutazione della discrezionalità: 1 = vincolata; 2 = parzialmente vincolata; 3 = discrezionalità bassa; 4 = discrezionalità media; 5 = discrezionalità alta

10.2.1. Area acquisizione e progressione del personale

v. mappatura allegata *redazione pianta organica*
procedure selezione personale
progressioni di carriera
contrattazione decentrata
procedure disciplinari: istruttoria e celebrazione

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.2. Area conferimento di incarichi di collaborazione

v. mappatura allegata *Individuazione del soggetto da incaricare*
Valutazione dei corrispettivi economico

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio degli affidamenti
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.3. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

v. mappatura allegata *Individuazione dell'oggetto dell'affidamento*
Strumento per l'affidamento
Redazione della documentazione per la procedura negoziata
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte
Procedure negoziate (art. 57 Cod.)
Procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui
agli artt. 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici
Gestione della fase di esecuzione del contratto

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- v. mappatura allegata
- Patrocinio dell'ente*
 - Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali*
 - Asseverazione parcelle*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.5. Area pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

- v. mappatura allegata
- Istruttoria per il rilascio del parere*
 - fase di valutazione dell'istanza*
 - Fase decisoria*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio e *benchmarking* tra i rilasci dei pareri
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.6. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- v. mappatura allegata

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.7. Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari

- v. mappatura allegata
- Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina commissioni regionali e provinciali*
 - Designazione rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale*
 - Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri*
 - Indizione delle elezioni*
 - Nomina dei membri del seggio elettorale*
 - Operazioni di voto e scrutinio*
 - Assemblee ordinarie e straordinarie*
 - Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)*

*Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.8. Amministrazione e contabilità

v. mappatura allegata

- Accertamento delle entrate*
- Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ecc.)*
- Riscossione tasse dagli iscritti*
- Gestione morosità iscritti*
- Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione*
- Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti*
- Modalità di pagamento*
- Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione*
- Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario*
- Tenuta delle scritture contabili*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.9. Amministrazione e gestione albo

v. mappatura allegata

- Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione*
- Verifica dichiarazioni sostitutive*
- Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci*
- Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti*
- Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.10. Procedure disciplinari a carico degli iscritti

v. mappatura allegata

- Ricezione segnalazioni*
- Riscontro notizie dai media*
- Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS*
- Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare*
- Decisione apertura o archiviazione pratica disciplinare*
- Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione*
- Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50*
- Acquisizione eventuale memoria difensiva*
- Celebrazione procedimento*
- Decisione*
- Notifica decisione*
- Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

10.2.11. Area Formazione professionale

v. mappatura allegata

- Individuazione relatori eventi OMCeO*
- Gestione iscrizioni eventi OMCeO*
- Verifica presenze eventi OMCeO*
- Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO*
- Assegnazione crediti eventi OMCeO*
- Report finali eventi OMCeO*

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

- Monitoraggio
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: segreteria.ts@pec.omceo.it.

Aree di rischio	Descrizione rischio	Grado di probabilità	Attività vincolata o discrezionale	Grado di rischio	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Acquisizione e progressione del personale							
redazione pianta organica	redazione incongrua rispetto ai fabbisogni dell'ente o condizionata da fattori esterni	1	discrezionale bassa	4	Rilevazione dei carichi di lavoro e delle competenze per determinare le necessità		Consiglio Direttivo
procedure selezione personale	Commissione di concorso priva dei requisiti di terzietà	2	vincolata	3	nomina dei componenti della Commissione di esame conseguente ad una approfondita analisi dei curricula e delle competenze, valutazione del possibile conflitto di interesse ed individuazione dei criteri per la nomina		Consiglio Direttivo
progressioni di carriera	omessa/incongrua analisi meritocratica e omessa/incongrua valutazione delle competenze acquisite	2	discrezionale media	6	individuazione di una procedura di valutazione delle performance e delle competenze		Consiglio Direttivo Dirigente
contrattazione decentrata	omessa o viziata fase delle relazioni	1	discrezionale bassa	4	rispetto delle relazioni previste dai CCNL		Consiglio Direttivo Dirigente
procedure disciplinari fase istruttoria e di celebrazione	omessa/incongrua istruttoria, valutazione delle violazioni astratta dalle fattispecie previste dalle normative di riferimento, imprecisa contestazione degli addebiti, omessa comunicazione all'AG competente di possibili ipotesi di reato, mancato rispetto delle garanzie di difesa	1	discrezionale	4	attuazione delle procedure previste per l'istruzione dei procedimenti, sussunzione degli accadimenti alle fattispecie normative di riferimento, puntuale contestazione degli addebiti, invio segnalazioni all'AG competente di tutte le possibili ipotesi di reato, rispetto delle garanzie di difesa		Segretario Presidente Dirigente
Conferimento di incarichi di collaborazione							
Individuazione del soggetto da incaricare	Insussistenza della necessità di affidare la consulenza all'esterno e scelta del consulente astratta dall'analisi curriculare e delle competenze. Violazioni Dlgs 165/2001	3	discrezionale	8	utilizzo delle risorse umane in essere, individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei consulenti, individuazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
valutazione del corrispettivo economico			discrezionale	8	elemento della procedura selettiva, valutazione collegiale o da ratificare in Consiglio Direttivo; rispetto degli obblighi di trasparenza		Consiglio Direttivo Presidente
Affidamento lavori, servizi e forniture							
Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento non rispondente alle esigenze dell'ente; oggetto contrattuale non adeguatamente definito passibile di diversa interpretazione da parte dei concorrenti all'affidamento	1	vincolata	2	verifica della rispondenza dell'affidamento ai bisogni dell'ente mediante escussione dei soggetti interessati all'acquisizione e individuazione congiunta delle caratteristiche del prodotto riportate in bando/avviso/invito/capitolato		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Strumento per l'affidamento	omessa individuazione della più congrua procedura negoziata da adottare ed eccessivo ricorso all'affidamento diretto	2	discrezionale media	6	Motivazione della scelta di procedura negoziata adottata		Consiglio Direttivo
Redazione della documentazione per la procedura negoziata	Documentazione parziale e/o inadeguata perché generica	2	discrezionale bassa	5	Condivisione tra l'ordinante e gli uffici predisponenti la redazione della documentazione al fine di rendere chiara e puntuale la medesima.		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
Requisiti di partecipazione (art. 38, comma 2bis, Cod.) DURC	mancata richiesta di esplicitare i requisiti e/o mancata verifica dei requisiti	1	vincolata	2	prevedere le verifiche integrali delle dichiarazioni rese dai concorrenti		Segreteria
Individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte	criteri generici, omessi, non proporzionati, indirizzati o non resi pubblici	1	discrezionale media	5	individuazione preventiva e proporzionata dei criteri di aggiudicazione e pubblicità dei medesimi		Consiglio Direttivo Dirigente Funzionario Area C
procedure negoziate (art. 57 Cod.)	applicazione inappropriata e/o immotivata e/o in assenza dei presupposti	2	discrezionale media	6	attenta valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura mediante il confronto tra Consiglio Direttivo e uffici		Consiglio Direttivo
procedure sotto soglia ivi comprese quelle in economia di cui agli art 121 e ss del Codice dei Contratti pubblici	omessa motivazione di ricorso all'affidamento diretto, acquisizione di un numero insufficiente di preventivi; repressione del principio di concorrenza	2	discrezionale media	6	richiesta di almeno 7 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Redazione della motivazione dell'affidamento		Consiglio Direttivo
Gestione della fase di esecuzione del contratto	Omessa/parziale verifica dell'esecuzione contrattuale, omesse/parziali contestazioni	2	parzialmente vincolata, discrezionalità bassa	5	coordinamento tra gli uffici e il Consiglio Direttivo per aumentare la fase di controllo		Consiglio Direttivo Segreteria
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico							
Patrocinio dell'ente	rilascio o negazione senza istruttoria	1	discrezionale media	5	individuazione delle fasi istruttorie e dei requisiti minimi per la concessione		Consiglio Direttivo Funzionario Area C
Implementazione e aggiornamento dell'albo e degli elenchi speciali	omessa, parziale, infondata implementazione od omessa, parziale verifica dei presupposti	1	discrezionale bassa	4	registrazione dei documenti giustificativi l'aggiornamento dell'albo e verifica dell'avvenuta registrazione mediante verifica dei record informatici		Segreteria
Pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali							
Istruttoria per il rilascio del parere	omessa e/o parziale istruttoria; mancato avviso del terzo interessato;	2	vincolata	3	rotazione del soggetto responsabile dell'istruttoria, adozione di un regolamento interno che preveda, tra l'altro, il coinvolgimento del terzo interessato		Responsabile dell'istruttoria Segreteria
Fase di valutazione dell'istanza	erronea e/o superficiale valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	2	discrezionalità bassa	5	adozione di un regolamento che preveda analiticamente la documentazione da allegare per la valutazione in base anche alla complessità della prestazione		Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Fase decisoria	Assenza o incertezza dei criteri di quantificazione degli onorari professionali	2	discrezionale bassa	5	adozione di un regolamento che stabilisca i parametri di valutazione per l'asseverazione delle parcelle; archiviazione sistematica delle richieste di rilascio dei pareri di congruità che consenta l'attività di confronto		Commissione Medica Commissione Odontoiatri

Attività istituzionali e peculiari degli Organi e Organismi Consiliari						
Rapporti con Enti ed Aziende sanitarie per attività di collaborazione e di nomina in commissioni regionali e provinciali	coinvolgimento nelle attività di collaborazione e nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	vincolata	3	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commission e Medica Commission e Odontoiatri
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale	nomina di figure professionali non in possesso dei requisiti richiesti/necessari all'incarico	2	discrezionale media	6	procedure preliminari per la valutazione dei curricula e delle competenze dei soggetti individuati	Consiglio Direttivo Commission e Medica Commission e Odontoiatri
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri	abusi nell'uso a titolo personale di beni dell'Ente	1	vincolata	2	registrazione dell'assegnazione di beni e strumenti ed effettuazione di controlli periodici	Consiglio Direttivo Segreteria
Indizione delle elezioni	invio della convocazione ad un numero limitato e/o selezionato di elettori o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente Segreteria
Nomina dei membri del seggio elettorale	composizione del seggio non rispondente ai requisiti regolamentari	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale	Presidente
Operazioni di voto e scrutinio	mancato rispetto del regolamento elettorale e del quorum di legge	2	vincolata	3	vigilanza sul rispetto del regolamento elettorale e pubblicità delle operazioni	Presidente di Seggio - Seggio elettorale
Assemblee ordinarie e straordinarie	Invio della convocazione a numero limitato e/o selezionato di iscritti o con modalità diverse da quelle previste dal regolamento; mancata verifica del quorum	1	vincolata	2	vigilanza sul rispetto del regolamento	Presidente Segreteria
Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	mancato accertamento di entrate e spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente funzionali alla scrittura di bilancio	1	discrezionale media	5	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e presunte nell'esercizio precedente e predisposizione del report delle variazioni da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico)	mancato o parziale accertamento di entrate e spese, mancato o parziale accertamento degli accantonamenti per polizza TFR	1	vincolata	2	accertamento delle entrate e delle spese già verificatesi e degli accantonamenti TFR da sottoporre all'Assemblea degli iscritti	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Determinazione di tasse, diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi	importi non rispondenti alle esigenze di bilancio e mancata valutazione annuale della congruità dei medesimi	1	discrezionale bassa	4	individuazione degli importi alla luce dei risultati economici e dell'attività programmata	Consiglio Direttivo
Amministrazione e contabilità						
Accertamento delle entrate	omessa o parziale indicazione della fonte	1	vincolata	2	controllo delle registrazioni e automazione dei flussi per l'incasso delle quote di iscrizione	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione delle entrate da terzi (FNOMCeO, ENPAM, ...)	omessa o parziale registrazione	1	vincolata	2	protocollo della documentazione a supporto dell'erogazione e, se del caso, rilascio di ricevuta	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Riscossione tasse dagli iscritti	omesso parziale invio degli avvisi di pagamento a scadenza o a seguito di prima iscrizione	1	vincolata	2	invio annuale mediante flusso informatico e verifica della rispondenza delle posizioni con flusso di tesoreria	Funzionario Area C Dipendente Area B
Gestione morosità iscritti	omessa o parziale attivazione delle procedure per il recupero delle quote	1	vincolata	2	attuazione della procedura deliberata	Funzionario Area C
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	impegno non deliberato o infondato	1	vincolata	2	registrazione e verifica periodica report impegni di spesa	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti	Verifica dell'autorizzazione alla missione, omessa o parziale verifica della documentazione prodotta	2	vincolata	3	Verifica dell'autorizzazione alla missione, acquisizione e verifica della documentazione prodotta a supporto della richiesta di rimborso	Tesoriere Dirigente Funzionario Area C
Modalità di pagamento	mancato rispetto dei termini e/o delle normative di anticiclaggio e tracciabilità	1	vincolata	2	corretta predisposizione dei mandati per la Banca tesoreria e dei pagamenti a mezzo servizio economato	Dirigente Funzionario Area C
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione	omessa o parziale registrazione piccole spese o incassi	2	vincolata	3	tenuta protocollo servizio economato e registrazione contabile in partita di giro; tenuta registro entrate	Dirigente Funzionario Area C
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario	omessa o parziale registrazione in fase di acquisizione e di dismissione	1	vincolata	2	implementazione e revisione periodica con verifica documenti di pagamento e di dismissione	Segreteria
Tenuta delle scritture contabili	omesse o parziali scritture contabili o scritture contabili non autorizzate	1	vincolata	2	registrazione aggiornata e contestuale verifica con flusso servizio Banca tesoreria	Dirigente Funzionario Area C
Amministrazione e gestione Albo						
Istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione	istruttoria e gestione non tempestiva	1	vincolata	2	protocollo all'atto di presentazione dell'istanza ed avvio attività istruttoria nel breve termine	Segreteria
Verifica dichiarazioni sostitutive	omessa/parziale verifica dichiarazioni	2	vincolata	3	verifica integrale delle autodichiarazioni rese e controllo periodico dell'acquisizione del dato con registrazione nel programma di anagrafica	Segreteria
Segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci	omessa segnalazione	2	vincolata	3	avvio pratica all'attenzione del Presidente ed invio all'attenzione dell'AG competente da parte del Presidente	Presidente Segreteria
Rilascio di certificazioni, contrassegni e attestazioni relative agli iscritti	rilascio senza istruttoria	1	vincolata	2	verifica della posizione dell'iscritto mediante controllo della posizione informatica	Segreteria
Monitoraggio sulla formazione o aggiornamento professionale continuo	omessa attivazione delle procedure COGEAPS	2	vincolata	3	attivazione delle possibili verifiche sul portale COGEAPS	Presidente Segreteria

Procedure Disciplinari a carico degli Iscritti						
Ricezione segnalazioni	omessa protocollazione ed omesso inoltra al Presidente di Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione al ricevimento e sottoposizione al Presidente della Commissione Medica e/o della Commissione Odontoiatri	Segreteria
Riscontro notizie dai media	omessa verifica della notizia	2	vincolata	3	convocazione dell'iscritto citato in notizia e, nei casi possibili, richiesta conferma notizia alla Procura della Repubblica	Presidente Segreteria
Richiesta ispezioni ad ASL e/o NAS	omessa o discrezionale richiesta di ispezione strumentale all'avvio dell'attività disciplinare	2	discrezionale media	6	invio della richiesta di ispezione a seguito di tutte le segnalazioni in materia di possibile esercizio abusivo della professione e/o di violazione delle norme sui requisiti igienico-tecnico-sanitari delle strutture	Presidente
Convocazione Sanitario in sede di istruttoria sommaria preliminare	tempo per la convocazione inadeguato, omessa motivazione della convocazione	1	vincolata	2	convocare l'iscritto con un anticipo di giorni 15 e fare riferimento alla segnalazione oggetto di convocazione	Presidente Segreteria
Decisione apertura o archiviazione pratica Disciplinare	omessa o parziale sussunzione degli accadimenti alle fattispecie deontologiche disciplinate	2	parzialmente vincolata	4	valutazione di tutti gli atti istruttori alla luce del Codice di Deontologia Medica e della legge 175/98	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Convocazione Sanitario ex art. 39 DPR 221/50	omessa o parziale contestazione degli addebiti, omessa indicazione dei termini per la richiesta di essere sentiti dal Presidente, omessa indicazione del termine per produrre memorie e omessa indicazione della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia	1	vincolata	2	utilizzo di format predefiniti per l'invio delle convocazioni ex art. 39 DPR 221/50	Presidente Commissione Medica Presidente Commissione Odontoiatri Segreteria
Acquisizione eventuale memoria difensiva	omessa acquisizione al fascicolo e trasmissione alla Commissione competente	1	vincolata	2	protocollazione di tutti i documenti e numerazione progressiva degli atti di fascicolo	Segreteria
Celebrazione Procedimento	mancata ammissione dell'assistenza del legale di fiducia del convenuto	1	vincolata	2	verbalizzazione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Decisione	omessa o parziale motivazione	1	vincolata	2	utilizzare format predefinito per agevolare il percorso logico giuridico sottostante alla decisione	Commissione Medica Commissione Odontoiatri
Notifica Decisione	omessa notifica all'iscritto e/o ai litisconsorti necessari	1	vincolata	2	scadenziario organizzato di segreteria per l'invio delle decisioni	Segretario Segreteria
Decorrenza sanzione sospensiva/interdittiva a seguito di decisione della CCEPS	termine di decorrenza stabilito per favorire o sfavorire l'iscritto nell'attività professionale	2	vincolata	3	valutazione di volta in volta del tipo di attività da interrompere e del tempo necessario a garantire gli utenti	Consiglio Direttivo
Formazione professionale						
Individuazione relatori eventi OMCeO	omessa o parziale valutazione dei curricula e delle competenze	1	discrezionale media	5	Stabilire criteri di valutazione e vagliare curricula e competenze	Responsabil e Scientifico Comitato Scientifico
Gestione iscrizioni eventi OMCeO	discrezionalità	2	vincolata	2	Gestione informatica sul Sito dell'OMCeO delle iscrizioni in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; pubblicazione di tutti gli eventi organizzandi sul Sito dell'OMCeO e diffusione a mezzo mailing list	Segreteria
Verifica presenze eventi OMCeO	omessa o parziale verifica della presenza	2	vincolata	3	Registro di firma in entrata e uscita	Responsabil e Scientifico
Correzione verifiche dell'apprendimento eventi OMCeO	omessa o parziale correzione	2	vincolata	3	Correzione documentata sull'elaborato del discente	Responsabil e Scientifico
Assegnazioni crediti eventi OMCeO	assegnazione senza verifica della partecipazione e del superamento della verifica dell'apprendimento; assegnazione a docenti non presenti	2	vincolata	3	Controllo incrociato firme di presenza e verifiche dell'apprendimento per i discenti e controllo firma di presenza dei docenti	Responsabil e Scientifico
Report finali eventi OMCeO	omesso o parziale invio	1	vincolata	2	Scadenziario di segreteria con i termini per gli invii dei report di ogni evento ECM	Funzionario Area C Dipendente Area B
Conversione crediti esteri		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, visione documentazione originale e acquisizione di copia; verifica Internet esistenza Provider internazionale	Presidente Segreteria
Esoneri ed esenzioni		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica Sito Co.Ge.A.P.S. ed in caso di assistenza all'iscritto per adeguamento posizione Co.Ge.A.P.S. visione documentazione originale attestante il diritto di esonero o esenzione e acquisizione di copia	Presidente Segreteria
Assegnazioni crediti tutoraggio		1	vincolata	2	Applicazione determine Commissione Nazionale ECM, verifica di tutte le autocertificazioni presso gli Enti certificatori per il tutoraggio	Presidente Segreteria
Fabbisogno formativo medici competenti		1	vincolata	2	Costante consultazione dell'elenco dei medici competenti del Ministero della Salute per l'averifica del soddisfacimento degli obblighi formativi di legge per l'esercizio professionale del medico competente	Presidente Segreteria

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2017-2019

INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI) l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2016, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

1. Funzioni attribuite all' Ordine

Al Consiglio direttivo dell' Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
- b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- e) Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
- f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
- g) Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

1.1 La Struttura del Consiglio direttivo:

PRESIDENTE:	Dott. Claudio Pandullo
VICE PRESIDENTE:	Dott. Dino Trento
SEGRETARIO:	Dott. Ronald Tramarin
TESORIERE:	Dott. Andrea Vuga
CONSIGLIERI:	Prof. Roberto Adovasio Dott. Mario Balestra Dott. Fabrizio Briganti Piccoli Dott.ssa Gabriella Clarich Dott. Francesco Franzin Dott. Bruno Gambardella Prof. Mauro Melato Dott. Giuliano Pesel Dott. Cosimo Quaranta Dott. Maurizio Spedicati Dott.ssa Laura Ukovich
CONSIGLIERI ODONTOIATRI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Diego Paschina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REVISORI EFFETTIVI:	Dott.ssa Tiziana Cimolino Dott. Paolo Gustini Dott. Fabio Ranieri
REVISORE SUPPLENTE:	Dott. Andrea Prodi

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

PRESIDENTE:	Dott. Diego Paschina
COMPONENTI:	Dott. Gaetano Castronovo Dott. Guido Bologna Dott.ssa Claudia Busecchian Dott. Roberto Canzio

1.2. Articolazione degli uffici

Gli Uffici dell'OMCeO di Trieste sono così articolati:

Dirigente/Direttore amministrativo dott.ssa Costanza Santin

costanza.santin@iol.it

Funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt

stefano.ozbolt@iol.it

Dipendente di Area B sig.ra Denise Demarchi

denise.demarchi@iol.it

2. Le principali novità

Il PTTI 2014-2016 è il primo Programma adottato dall' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste.

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2 ,del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito. L'art. 11 del D.Lgs. n. 33/13 ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche all' Ordine in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.

La legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.

Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il PTTI non è integrato dal correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs.150/09.

L'Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33".

L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D. lgs 150/2009.

In particolare si prevede un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali.

2.1. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione la FNOMCeO, nel corso dell'anno 2012 e dell'anno 2013, nell'ambito del proprio compito istituzionale di indirizzo degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicurare la regolare applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 190/12 e del D.Lgs. 33/13 con le Comunicazioni sotto elencate:

- 1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni – Legge 190/12".
- 2) Comunicazione n. 1 del 10 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni".
- 3) Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali".
- 4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante "Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Predisposizione di bozze di delibere".
- 6) Comunicazione n. 13 del 31 gennaio 2014 concernente "Legge 190/12 – Prevenzione e repressione della corruzione dell'illegalità nella P.A. – D.Lgs. 33/13 – Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 7) Comunicazione n. 39 del 13 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione".
- 8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione – Delibera ANAC n. 380/16".
- 9) Comunicazione n. 60 del 15 giugno 2016 concernente "D.Lgs. n. 97/16 – revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione.
- 10) Comunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 recante "Normativa Anticorruzione e Trasparenza.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2014 – 2016, ovvero promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale dell'Ordine (www.omceotrieste.it) previa informazione dei diversi stakeholder.

3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e colleghi.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il PTTI viene definitivamente adottato dall'Ordine quale sezione del PTCP.

3.3. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al consigliere dott. Cosimo Quaranta che con Delibera n. 21 del 18/04/2013 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione.

- I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:
- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini. Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Vene individuata nella figura del RPCT, Dott.ssa Costanza Santin, il soggetto deputato alla trasmissione dei documenti da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nel

funzionario di Area C sig. Stefano Ozbolt, deputato alla tenuta del sito Internet dell'ente, il soggetto deputato alla pubblicazione dei documenti.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).

La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art. 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Una volta l'anno è organizzata la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario dell'Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,

provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo: *segreteria.ts@pec.omceo.it*.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo e s.m.i.)

Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste Dott.ssa Costanza Santin

segreteria.ts@pec.omceo.it

(Fac-simile, ad uso cittadino, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____

NOME * _____

NATA/O * _____

RESIDENTE IN * _____ PROV (____)

VIA _____ n. _____

e-mail _____

tel. _____

Considerata

l'omessa pubblicazione ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito www.omceotrieste.it

(1)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., la pubblicazione di
quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo _____ per _____ le _____ comunicazioni: _____ [

2]

Luogo _____ e _____ data _____

Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

** dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli
utenti del servizio.

**4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella figura del Presidente *pro tempore*

Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della trasparenza.

Al Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico segreteria.ts@pec.omceo.it
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME * _____
NOME * _____
NATA/O * _____
RESIDENTE IN * _____ PROV (____) VIA _____
n. _____
email _____
tel. _____ in data _____ ha presentato richiesta di accesso
civico _____ riguardante _____

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
www.omceotrieste.it - non ha ricevuto risposta (1)*

CHIEDE

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente
la _____ pubblicazione _____ del/di _____

_____ [2] sul sito www.omceotrieste.it e la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

[3] Luogo e data _____
Firma _____

* dati obbligatori

(1) Opzioni alternative

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.

[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

**Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. 196/2003)**

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'OMCeO di Trieste per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'OMCeO di Trieste nella persona del Presidente *pro tempore* Il Responsabile del trattamento è il Titolare del potere sostitutivo dell'OMCeO di Trieste.

4.2. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura di supporto tecnico e da auditor interni.

La periodicità del monitoraggio è duplice:

- per gli obblighi di *prevenzione e contrasto della corruzione*, il monitoraggio è annuale;
- per gli obblighi di *trasparenza*, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili e tempistica

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RT	Annuale (art. 10, c. 1)
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	CONSIGLIO; RPC; FUNZIONARIO AREA C (quanto alla pubblicazione di PTPC e Codice di comportamento)	Tempestivo (art. 8)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	-----	---
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8) (alcuni annuali)
		Art. 14		

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	CONSIGLIO DIRETTIVO	Tempestivo (art. 8)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Consulenti e collaboratori		Artt. 14 e 15, c. 1, 2	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Personale	Nomine ed elezioni	Art. 14, co. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	-----	---
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 15, c. 1, 2,	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	-----	---
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	-----	---	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Annuale (art. 16, c. 1, 2)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	-----	---
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	FUNZIONARIO AREA C	Trimestrale (art. 16, c. 3)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	-----	---
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	-----	---
Bandi di concorso		Art. 19	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	-----	---
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	-----	---
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	-----	---
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	-----	---
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	-----	---
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	-----	---
		Art. 22, c. 2, 3	-----	---
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	-----	---
		Art. 22, c. 2, 3	-----	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
		Art. 22, c. 2, 3	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	-----	Annuale (art. 22, c. 1)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	-----	---
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	-----	---
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	-----	---
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Semestrale (art. 23, c. 1)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	-----	---
Bandi di gara e contratti	Determine	Art. 37, c. 1, 2	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	Tempestivo (art. 8)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONARIO AREA C	---
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	-----	---
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	-----	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	FUNZIONARIO AREA C	---
Altri contenuti			RPCT	Tempestivo (art. 8)